



LICEO STATALE "G. CARDUCCI"

Via S.Zeno 3 - 56127 Pisa

**Scienze Umane, Linguistico,
Economico-sociale, Musicale**



tel.: +39 050 555 122 - fax: +39 050 553 014 - email: pipm030002@istruzione.it - pec: pipm030002@pec.istruzione.it
sito: <https://www.liceocarducci.edu.it> - cod. mecc.: PIPM030002 - cod. fiscale: 80006190500 - cod. univoco ufficio: UFK690



PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Finalità del protocollo

1. Prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso interventi educativi;
2. accrescere le conoscenze degli operatori della scuola e delle famiglie per poter accertare situazioni a rischio;
3. stabilire modalità per accogliere e valutare le segnalazioni di casi di bullismo e di cyberbullismo e per gestire l'intervento che dovesse rendersi necessario.

Che cos'è il bullismo

Il bullismo può essere definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti che sono messi in atto con l'intenzione di nuocere in modo diretto o indiretto alla vittima, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.

Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
- azioni continuative e persistenti;
- azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico;
- disparità di potere (fisico o psicologico) tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Non si può perciò parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo, litigio, reato.

Che cos'è il cyberbullismo

Il cyberbullismo è una delle forme che può assumere il bullismo; la sua evoluzione è legata all'avanzamento delle nuove tecnologie attraverso le quali si manifesta.

Il bullismo elettronico consiste quindi nell'uso di internet e di altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o minacciare qualcuno e costituisce una modalità di intimidazione pervasiva, di cui può essere vittima qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici.

Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile: si usa per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare, giocare; le nuove tecnologie quindi sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- Flaming: un flame (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio, inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi violenti e volgari, allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

- Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigration: distribuzione, all'interno della rete o tramite messaggistica e chat, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
- Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare gravi problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.
- Sexting: invio di messaggi con contenuti sessuali espliciti e/o corredati da immagini a sfondo sessuale, con l'intento di molestare la vittima.
- Trickery e Outing estorto: tramite questa strategia il persecutore entra prima in confidenza con la vittima, da cui ottiene informazioni intime e/o private, per poi diffonderle tramite mezzi elettronici, ad esempio nelle chat, allo scopo di denigrarla o ricattarla (rientra in questa tipologia anche il revenge porn)
- Esclusione: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.

Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

Il cyberbullismo, come il bullismo, è un comportamento volontario e deliberato, che a causa dei mezzi tecnologici impiegati assume peculiari caratteristiche:

- chi commette atti di cyberbullismo tende a pensare di non essere facilmente identificabile (apparente anonimato);
- poiché lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, è ancora più forte la tendenza a minimizzare la sofferenza della vittima: perciò la propensione del cyberbullo a trovare una giustificazione al proprio comportamento risulta ancora più pronunciata che nelle forme di prevaricazione "offline";
- è più pervasivo il ruolo dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo fanno tutti";
- non ci sono limiti spazio-temporali: la vittima può essere aggredita dovunque e 24 ore su 24.

Infine, la reiterazione del comportamento non è necessaria: mentre nel bullismo tradizionale la ripetizione dell'atto è uno dei criteri per distinguere questo fenomeno da altre forme di violenza, nel cyberbullismo la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato online può essere considerata come "ripetizione", in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo e provocare alle vittime danni anche molto gravi.

Protocollo di intervento

1. Attuazione delle misure preventive

Il piano di intervento per la prevenzione del Liceo Carducci prevede:

- incontri di accoglienza per gli alunni e per i genitori delle classi prime, in cui vengono condivisi il patto di corresponsabilità e il Regolamento di Istituto;
- periodica somministrazione di questionari anonimi in modo da monitorare il fenomeno;
- eventuali incontri degli alunni con esperti;
- interventi educativi nelle classi, anche attraverso la peer education, mirati a promuovere le capacità relazionali ed empatiche e un uso responsabile della rete;

- momenti di formazione/informazione per i docenti.
- coinvolgimento delle famiglie con iniziative di informazione/formazione.
- nomina di un "Team per le emergenze bullismo e cyberbullismo", composto da docenti (preferibilmente almeno un docente per ciascun plesso) formati sul tema;
- diffusione di informazioni alle classi, al personale scolastico, ai genitori su come effettuare una segnalazione al Dirigente scolastico o al Team per le emergenze.

2. Protocollo per la gestione delle segnalazioni e per l'intervento

Il Team per le emergenze, nominato annualmente dal Dirigente scolastico e presieduto dal Referente d'Istituto per il Bullismo e Cyberbullismo, ha la funzione di

- gestire le segnalazioni;
- valutare insieme al D.S. gli interventi più appropriati (approccio educativo mirato alla classe, intervento individuale, gestione della relazione, monitoraggio). Se le segnalazioni coinvolgono la classe di uno dei docenti del Team, la gestione sarà presa in carico dagli altri componenti.

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nel Liceo si impegnano a segnalare al Referente, al Team delle emergenze e/o al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui vengano a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione dei responsabili e delle vittime e alla ricostruzione degli eventi. Quando il Team viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo, informa immediatamente il Dirigente Scolastico.

Ai fenomeni di bullismo/cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati ai sensi dell' art. 581 del Codice Penale (per un'analisi dettagliata si rimanda all'Appendice). Il Dirigente, ricevuta notizia, valuta insieme al Team la modalità di intervento più opportuna nello specifico caso.

La segnalazione

La segnalazione può essere effettuata da genitori, docenti, alunni, personale scolastico: chiunque all'interno del Liceo venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o come cyberbullismo contatta il

Team per le emergenze e/o il Referente e/o il Dirigente.

La raccolta delle informazioni, la valutazione e l'intervento

Alla prima segnalazione seguirà la raccolta di informazioni sull'accaduto coordinata dal Referente e/o dal Team per le emergenze. I docenti, il Referente, il Team per le emergenze provvederanno a raccogliere informazioni nell'esercizio delle proprie funzioni per ricostruire i fatti: dovrà essere ricostruito cosa è successo, quando è successo, quante volte, dove, con quali modalità; per fare questo verrà sondato il clima della classe e gli alunni potranno essere chiamati ad un colloquio di gruppo e/o individuale con i docenti. La raccolta di informazioni non è un'indagine (rimessa esclusivamente all'Autorità Giudiziaria), ma una fotografia di quanto accaduto, che dovrà essere effettuata entro due giorni dal ricevimento della segnalazione; non debbono quindi essere effettuati atti di accertamento o di investigazione, perché il compito di acquisire prove e valutare l'attendibilità dei fatti e delle fonti è di pertinenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, quando coinvolta. In questa fase l'adulto è un mediatore in un contesto neutro: si astiene dal formulare giudizi, in modo da ottenere una oggettiva raccolta di informazioni libera da pregiudizi ed interpretazioni personali; per questo i colloqui verranno svolti preferibilmente alla presenza di due docenti. Il Team presieduto dal Referente riferirà senza ritardo al Dirigente Scolastico la segnalazione e le informazioni raccolte.

I soggetti responsabili dell'analisi e della valutazione delle informazioni acquisite sono il Dirigente, il Referente bullismo/cyberbullismo, il Team per le emergenze, i docenti dei Consigli di classe del persecutore e della vittima.

Per garantire il rispetto della privacy nei confronti dei soggetti coinvolti, tutte le informazioni raccolte in questa fase saranno trattate dai vari interlocutori con la massima riservatezza.

Se, dopo la valutazione, i fatti non sono configurabili come una chiara manifestazione di bullismo e/o di cyberbullismo si prosegue con le normali attività educative e preventive.

Se, invece, i fatti sono configurabili come fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo e non sussiste fattispecie di reato, il Dirigente e il Referente informano i genitori, o chi esercita la potestà, dei ragazzi coinvolti. In caso di fenomeni di cyberbullismo informano anche sulla possibilità di richiedere la rimozione, l'oscuramento o il

blocco dei contenuti offensivi ai gestori dei siti internet o social (o, in caso di esito negativo, al Garante della privacy). In questa fase verrà dato supporto alla vittima e alla sua famiglia nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola; verrà inoltre valutato l'intervento educativo e sanzionatorio con i genitori del responsabile degli atti aggressivi. Se la famiglia non collabora e mostra atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza educativa, o sia recidiva nei comportamenti, verrà valutata la possibilità di fare una segnalazione ai Servizi Sociali del Comune. Viene poi convocato il Consiglio di Classe per analizzare i fatti e valutare il tipo di provvedimento disciplinare da adottare secondo la gravità, nonché per stabilire le modalità di intervento educativo da parte del personale scolastico sul gruppo classe; se ritenuto opportuno può essere richiesta la consulenza o l'intervento dello psicologo del servizio di consulenza scolastica e/o di risorse disponibili all'esterno della scuola. Viene valutata la possibilità di interventi educativi personalizzati aventi quali obiettivi lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, la riflessione sulle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione. È prevista la possibilità di convertire i periodi di allontanamento dalla scuola in periodi di attività utili all'interno o all'esterno del Liceo; tali misure riparatorie possono essere in integrazione o in alternativa alle misure sanzionatorie.

Nel caso in cui dalla valutazione dei fatti emergano comportamenti che integrino presumibilmente fattispecie di reato perseguibili d'ufficio, il Dirigente, senza convocare i genitori del bullo/cyberbullo, darà avvio alla procedura giudiziaria mediante denuncia scritta senza ritardo ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria. La comunicazione della denuncia ai genitori, o a chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore presunto autore di un reato procedibile d'ufficio, deve essere gestita in accordo con la Procura per il Tribunale dei minorenni. La denuncia andrà effettuata anche nel caso in cui l'autore del presunto reato sia ignoto. Nel caso, invece, in cui dalla valutazione dei fatti emergano comportamenti che integrino presumibilmente fattispecie di reato perseguibili a querela della persona offesa, il Dirigente informerà prontamente i genitori, o chi ha la rappresentanza del minore vittima, della possibilità di attivare un procedimento penale a carico dell'autore/i del reato mediante querela di parte e delle tutele concesse dall'art. 2 della legge 71/2017 contro atti di cyberbullismo.

Il Team delle emergenze e il Consiglio di classe effettuerà poi il monitoraggio degli interventi eseguiti, sia nei confronti del gruppo, sia nei confronti del bullo/cyberbullo e della vittima, e dei risultati ottenuti.

Appendice

Normativa di riferimento

- Artt. 3, 32, 33, 34 della Costituzione Italiana.
- Artt. 494, 581, 582, 595, 610, 612, 612 bis, 635, 660 del Codice Penale.
- Artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile.
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 Febbraio 2007 – Linee di indirizzo generali ed azioni a livello Nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale del 15 Marzo 2007 – Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari.
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (13 Aprile 2015).
- Legge n.71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
- Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (Ottobre 2017).
- Legge n. 69/2019 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", che all'articolo 10 ha introdotto anche in Italia il reato di revenge porn.

Violazione della legge penale

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una specifica fattispecie di reato atta a punire il bullismo ed il cyberbullismo in quanto tali; tuttavia, ai fenomeni oggetto di analisi possono essere ricondotti una pluralità di comportamenti penalmente rilevanti, quali esempi di modalità esecutive volte a colpire una pluralità di interessi giuridici del soggetto passivo e suscettibili di integrare una molteplicità di fattispecie di reati. È importante sottolineare, dunque, come i comportamenti associabili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo possano configurare una responsabilità penale del minore che ne sia l'autore.

I comportamenti legati a tali fenomeni violano, infatti, alcuni dei principi

fondamentali della Costituzione Italiana, in particolare i principi di uguaglianza formale e sostanziale indicati nell'art. 3, la tutela della salute nell'art. 32, la libertà di insegnamento art. 33 e il diritto all'istruzione art. 34.

Bullismo e cyberbullismo possono configurare, pertanto, molteplici reati a seconda di come si esprime il comportamento penalmente rilevante; si può configurare, ad esempio, il reato di percosse (art. 581 c.p.), lesioni (582 c.p.), diffamazione (595 c.p.), minaccia (612 c.p.), atti persecutori-stalking (612 bis c.p.), danneggiamento alle cose (635 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.), istigazione a delinquere (414 c.p.), sostituzione di persona (494 c.p.), pornografia minorile (600 ter c.p.), violenza privata (610 c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter c.p.), estorsione (629 c.p.), trattamento illecito di dati personali (art. 167 Gdpr).

Reati perseguibili d'ufficio

I seguenti reati sono **perseguibili d'ufficio**:

- rapina ed estorsione (art. 628 e 629 c.p.) riferibili ad episodi di minacce e violenze per ottenere oggetti o somme di denaro;
- lesioni gravissime (art. 582 c.p. e ss.) e lesioni personali con prognosi superiore a 20 gg. o con prognosi di durata inferiore, dalle quali tuttavia derivi una lesione permanente della funzionalità di un organo;
- violenza e minaccia a pubblico ufficiale per alunni che abbiano compiuto i 14 anni (art. 336 e 337 c.p.);
- violenza sessuale (art. 609 c.p.) commessa singolarmente o in gruppo (in questo caso viene punita più severamente).

Ogni atto a sfondo sessuale rientra nella definizione di violenza: ad esempio, se un gruppo di minori blocca fisicamente una compagna palpeggiandola, risponde del reato ogni componente del gruppo e non solo la persona che materialmente esegue l'atto.

Qualora si sia in presenza di reati procedibili d'ufficio (ovvero reati per i quali la legge penale non prevede come necessaria la querela della persona offesa) il docente ha **l'obbligo di denunciare** la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica competente o ad altra autorità che abbia l'obbligo di

referire a quella, come ad esempio il Comando dei Carabinieri, la Questura, la Polizia di Stato), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.). Il personale docente e non docente assolvono l'obbligo in questione riferendo per iscritto e senza ritardo la Dirigente scolastica la "notizia di reato" di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il dovere di riferire la notizia di reato da parte del personale scolastico deve ritenersi assolto con la comunicazione al Dirigente scolastico posto che ad esso soltanto (artt. 25 D.Lgs n° 165/2001 e 396 D.Lgs n° 297/1994) spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l'esterno (Cass. 11597/1995). Il Dirigente, ricevuta la notizia dal personale coinvolto nell'evento, è obbligato a denunciare senza ritardo all'Autorità Giudiziaria i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti verificatisi o rilevati all'interno dell'istituto. La segnalazione a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo. Il Dirigente prima di redigere la denuncia può consultarsi con agenzie e istituzioni esterne al mondo scolastico (servizi sociali, forze di polizia) ma poi deve adempiere all'obbligo di denuncia e non è esonerato da responsabilità penale se comunichi (a voce o per iscritto) il fatto di cui è venuto a conoscenza ai servizi istituzionalmente preposti alla tutela dell'infanzia (come il Servizio Sociale territoriale) o alle autorità di polizia. Nell'ipotesi in cui non sia possibile riferire al Dirigente, vige un obbligo personale in capo a colui che ha direttamente appreso la notizia di reato, che dovrà provvedere senza ritardo alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La denuncia va effettuata anche per i minori di 14 anni, nonostante la loro non imputabilità; il Tribunale per i minorenni, a fronte della commissione di un fatto comunque integrante gli estremi del reato, potrebbe valutare l'applicazione di misure extrapenali (ex art. 25 R.D. n.104/1934).

Nella denuncia devono essere presenti tutti i dati acquisiti e disponibili (oltre al racconto del fatto, l'identità delle persone coinvolte, le modalità di acquisizione della notizia di reato, ecc.) con l'indicazione della persona a conoscenza dei fatti o testimoni degli stessi. La comunicazione della denuncia ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore autore del presunto reato deve essere gestita in accordo con la Procura presso il Tribunale per i minorenni; i genitori infatti sono attori necessari del processo minorile, posto che l'art. 7 del D.P.R. 448/1988 prescrive che l'informazione di garanzia sia notificata anche a loro.

Giova sottolineare che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di

responsabilità civile per danni a carico del denunciante anche in caso di archiviazione del procedimento penale o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia. L'art. 368 c.p. punisce chi - con denuncia, querela, richiesta o istanza- diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella ha l'obbligo di riferire - incolpa di un reato taluno che sa innocente, o simula a carico di lui le tracce di un reato: ai fini della configurabilità della fattispecie è necessario il dolo generico, cioè la certezza nel denunciante dell'innocenza dell'incolpato. Perciò il dolo è escluso nel caso in cui chi denuncia una persona ritiene in buona fede che il denunciato abbia commesso il fatto, benché possa sbagliarsi sulla effettiva responsabilità penale dell'incolpato.

Reati perseguibili in caso di querela della persona offesa

Sono, invece, reati perseguibili in caso di **querela della persona offesa** (la querela da parte della persona offesa è condizione di procedibilità, in difetto il reato non sarà perseguito):

- lesioni, percosse, minacce, ingiurie, diffamazione, molestia, atti persecutori/stalking (art. 582, 581, 612, 591, 595, 660, 612 c.p.)

In caso di reati perseguibili in seguito a querela della persona offesa il D.S. informerà la famiglia (ed eventualmente segnalerà il caso ai Servizi Sociali): quest'ultima, a sua discrezione, potrà procedere o meno alla querela. Se sono configurabili i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia e violazione dei dati personali compiuti attraverso l'uso di mezzi informatici, si ricorda alla famiglia che, secondo quanto disposto dalla legge 71/2017, ciascun minore ultraquattordicenne che abbia subito tali reati in conseguenza di atti di cyberbullismo, nonché i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore. Tale istanza può essere presentata anche al Garante per la protezione dei dati personali.

Ad ogni modo, il Dirigente Scolastico, nel caso in cui la famiglia non proceda a presentare querela, valutata la gravità del fenomeno, si riserva di segnalare il presunto reato all'autorità giudiziaria minorile.

Violazione della legge civile

Secondo l'art. 2043 c.c., che disciplina l'illecito extracontrattuale, "qualunque fatto

doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

La vittima del bullismo o cyberbullismo che subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla propria persona e/o alle proprie cose può chiedere dunque il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Rientrano tra i danni non patrimoniali:

- il danno biologico, che è il danno alla salute ed alla integrità psicofisica subito da una persona in conseguenza di un fatto illecito altrui, tutelato dall'art. 32 Cost.;
- il danno morale, che consiste nel dolore, nella sofferenza interiore, nel turbamento che il danneggiato patisce come conseguenza del comportamento illecito altrui;
- il danno esistenziale, che è il danno alla qualità della vita in generale e nel relazionarsi con gli altri, caratterizzato da un peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, riconosciuto e tutelato dall'art. 2 Cost.

Le responsabilità giuridiche

a) Responsabilità dei minori

Responsabilità penale

Nel caso in cui la condotta integri gli estremi di un reato occorre fare una distinzione circa l'imputabilità del minore:

- il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Se non viene disposta la misura di sicurezza detentiva, il minore non imputabile può essere sottoposto alla libertà vigilata, misura rieducativa dell'affidamento al servizio sociale minorile oppure del collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico (art. 26 e segg. della Legge sul Tribunale per Minorenni).
- il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.

Responsabilità civile

La responsabilità civile minorenni è sancita dall'art. 2046 del c.c. rubricato

“Imputabilità del fatto dannoso” secondo il quale “non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa”.

La norma evidenzia come qualunque persona che sia capace di intendere e di volere, anche minorenne, è responsabile per i comportamenti dannosi compiuti, anche se dal punto di vista patrimoniale ne risponderanno i genitori o chi ne fa le veci. Per configurarsi tale responsabilità quindi è sufficiente la sola capacità naturale di intendere e volere e non anche la capacità di agire che si acquisisce con la maggiore età. Nel caso, poi, in cui il minore sia privo di capacità di intendere o di volere, ai sensi dell’art. 2047 c.c., il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

b) Responsabilità dei genitori

Responsabilità civile: culpa in vigilando e culpa in educando

Il fatto che gli atti di bullismo o cyberbullismo si verifichino a scuola non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito posto in essere dai figli.

Ai sensi dell’art. 2048 c.c. il padre e la madre sono responsabili in solido del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati a meno che non forniscano la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta di una responsabilità per fatto altrui ma a titolo di colpa personale; la giurisprudenza identifica peraltro la colpa non già nel non aver impedito il fatto, ma in un comportamento antecedente la commissione dell’illecito e, più precisamente, nella violazione dei doveri correlati all’esercizio della responsabilità genitoriale e sanciti dall’art. 147 c.c. (obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli). Il genitore deve quindi fornire la prova positiva di aver impartito al minore una buona educazione, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore. Nel caso in cui i genitori siano separati, la legge n. 54 /2006 sancisce che “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” fissando la condivisione della responsabilità nell'educazione dei figli. Quindi, la mancanza di coabitazione tra uno dei genitori ed il figlio minore infradiciottenne a seguito di separazione giudiziale e di affidamento della prole all'altro genitore, non esonera il primo per i fatti illeciti commessi dal minore, specialmente quando si tratti di colpa per carenza

di educazione ed egli abbia intrattenuto rapporti costanti con il discendente.

c) Responsabilità della scuola

Responsabilità penale degli insegnanti

L'insegnante nello svolgimento della sua attività è equiparato al pubblico ufficiale e come tale può essere punito penalmente con una multa quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. La disposizione non si applica se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa (art. 361 c.p.).

Responsabilità civile: culpa in vigilando e culpa in educando degli insegnanti e dei dirigenti scolastici

Ai sensi dell'art. 28 Cost. si legge testualmente che: "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." L'art. 2048, 2° comma c.c. prevede che: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Nel caso in cui l'evento dannoso si verifichi in orario e luogo scolastico, si è in presenza di una responsabilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per *culpa in educando* e per *culpa in vigilando* (essendo soggetti titolari del dovere di educare e controllare gli studenti) aggravata poiché la presunzione di colpa si può superare solo previa dimostrazione di aver vigilato bene o del caso fortuito. Si precisa che per prevalente giurisprudenza della Cassazione al fine di superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazione antigiuridiche.

Culpa in organizzando della scuola

Si può riscontrare la *culpa in organizzando* della scuola nel caso in cui non siano attuate misure di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Il Ministero della Pubblica Istruzione potrà esercitare l'azione di rivalsa sul docente nelle ipotesi di dolo o colpa grave, ex art. 61 L. 312/1980.